



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.10/01/2018.0006162.U

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione  
al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche  
ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello  
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
(rif. note prot. GAB n. 49638.E dell'11.12.2017 e n. 349.U del 5.1.2018)  
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale  
(rif. nota prot. GAB n. 349.U del 5.1.2018)  
e, p.c., al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

**OGGETTO:** articolo 83, comma 3-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Indicazioni operative.

*INDICE. 1. Esame dei quesiti e quadro normativo di riferimento. - 2. Istanza del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. - 3. Provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato - 4. Gestione delle istanze di liquidazione. - 5. Risposte ai quesiti.*

\* \* \*

Pervengono a questa Direzione generale diverse segnalazioni in ordine all'interpretazione e conseguente applicazione dell'articolo 83, comma 3-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, con riferimento agli aspetti che così possono essere riassunti:

- a) entro quale termine l'avvocato deve depositare l'istanza di liquidazione del compenso spettante per l'attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- b) entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- c) se sia corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.